

**CONSIGLIO DI STATO - ORDINANZA DEL 13 DICEMBRE 2018 N.6095: Piani di abbattimento di fauna, metodi ecologici e principio di precauzione**

*«Alla luce del principio di precauzione, occorre accordare prevalenza ad un'interpretazione che faccia salva l'applicazione della più rigorosa norma di tutela della fauna selvatica»*

*«Quanto all'adeguatezza delle motivazioni del provvedimento impugnato (paragrafo 4) per superare i rilievi critici contenuti nel parere di ISPRA, esse, come sottolineato dal TAR, riguardano i presupposti giustificativi del piano di abbattimenti (rilevante numero di incidenti, entità dei danni stimati) ovvero le difficoltà che incontra la concreta attuazione dei metodi di controllo ecologici (necessità di una elettrificazione estremamente diffusa e implicazioni finanziarie), ma non sembrano idonee a dimostrarne l'inefficacia, agli effetti di cui all'art. 19, comma 2, cit.»*

---

N. 06095/2018 REG.PROV.CAU.

N. 09494/2018 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente  
**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9494 del 2018, proposto da

Città' Metropolitana di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Emanuele Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Romano in Roma, Lungotevere Sanzio, 1;

*contro*

Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A Onlus, Lndc Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Valentina Stefutti, Michele Pezone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valentina Stefutti in Roma;

*per la riforma*

---

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 00402/2018, resa tra le parti, concernente approvazione del programma per il contenimento del cinghiale sul territorio della Città Metropolitana di Torino - anno 2018;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A Onlus e di Lndc Onlus;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2018 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Alberto Romano su delega di Carlo Emanuele Gallo e Valentina Stefutti;

Ritenuto che:

- quanto alla necessità e rilevanza del parere di ISPRA e della valutazione dell'inefficacia dei metodi di controllo ad esso demandata, la tesi al centro dell'appello – basata sulla perdurante vigenza della l.r. Piemonte 9/2000 e sulla indipendenza della relativa disciplina rispetto all'ambito di applicazione dell'art. 19, comma 2, della legge 157/1992, in ragione del carattere della specie cinghiale (in

---

quanto alloctona, introdotta a fini commerciali nelle riserve e moltiplicatasi per le continue manipolazioni umane prima e per la naturale prolificità poi) – non sembra trovare conferma nell'art. 2, comma 2, della legge 157/1992 e nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. sentt. nn. 151/2011; n. 227/2011; n. 303/2013; n. 139/2017), e comunque può essere approfondita, unitamente ai connessi profili di incostituzionalità della disciplina regionale, solo in sede di esame del merito, per il quale il TAR ha fissato l'udienza del 10 gennaio 2019;

- nelle more, alla luce del principio di precauzione, occorre accordare prevalenza ad un'interpretazione che faccia salva l'applicazione della più rigorosa norma di tutela della fauna selvatica;

- quanto all'adeguatezza delle motivazioni del provvedimento impugnato (paragrafo 4) per superare i rilievi critici contenuti nel parere di ISPRA, esse, come sottolineato dal TAR, riguardano i presupposti giustificativi del piano di abbattimenti (rilevante numero di incidenti, entità dei danni stimati) ovvero le difficoltà che incontra la concreta attuazione dei metodi di controllo ecologici (necessità di una elettrificazione estremamente diffusa e implicazioni finanziarie), ma non sembrano idonee a dimostrarne l'inefficacia, agli effetti di cui all'art. 19, comma 2, cit.;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello (Ricorso numero: 9494/2018).

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

---

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Massimiliano Nocelli, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Pierfrancesco Ungari**

**IL PRESIDENTE**  
**Franco Frattini**

IL SEGRETARIO

---

**N. 06094/2018 REG.PROV.CAU.**

**N. 09386/2018 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9386 del 2018, proposto da Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A Onlus, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, LAV Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (WWF) ONLUS ONG, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Lega per l'Abolizione della Caccia L.A.C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefania Ricci, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27;

---

*nei confronti*

EPS – Ente Produttori Selvaggina, non costituito in giudizio;

*e con l'intervento di*

*ad opponendum:*

Federaccia Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Sandro Folgarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Picinisco, in persona del Sindaco *pro tempore*, Comune di Vallerotonda, in persona del Sindaco *pro tempore*, Comune di Pescosolido, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocato Anna Emilia Arcese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Atina, piazza Veroli, n. 4; Associazione Nazionale Libera Caccia – ANLC, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonella Anselmo e dall'Avvocato Pierpaolo Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Antonella Anselmo in Roma, corso di Francia, n. 197;

*per la riforma*

dell'ordinanza cautelare n. 6863 del 14 novembre 2018 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima), resa tra le parti, concernente la disciplina dell'esercizio venatorio nell'area di protezione esterna al Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e l'adozione di misure a tutela dell'orso bruno marsicano;

---

visto l'art. 62 c.p.a.;

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di intervento;

visti tutti gli atti della causa;

visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2018 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per le parti ricorrenti l'Avvocato Valentina Stefutti, per la Regione Lazio l'Avvocato Stefania Ricci, per il Comune di Picinisco, il Comune di Vallettonda e il Comune di Pescosolido l'Avvocato Anna Emilia Arcese, per l'Associazione Nazionale Libera Caccia – ANLC Antonella Anselmo e per la Federcaccia Lazio l'Avvocato Sandro Folgarelli;

- ritenuti ammissibili, allo stato, tutti gli interventi spiegati nel presente grado del giudizio cautelare;

- ritenuto altresì, sempre in *limine litis*, correttamente instaurato tra tutte le parti il contraddittorio nel presente grado del giudizio cautelare;

- considerato che l'appello cautelare è fondato, sul piano del *fumus boni iuris*, sia quanto alla mancata sottoposizione del decreto del Presidente della Regione Lazio del 27 settembre 2018, n. T00220, al preventivo parere dell'ISPRA, in violazione dell'art. 18, comma 4, della l. n. 157 del 1992, sia quanto alla previsione del

---

calendario venatorio regionale che consente ai cacciatori non residenti, purché iscritti ad un ATC ricadente nell'area contigua, di accedere alle aziende turistico-venatorie e alle aziende faunistico-venatorie per l'esercizio della caccia, in violazione non solo dell'art. 32, comma 3, della l. n. 394 del 1991, ma anche di quanto ha statuito il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, nella sentenza n. 8640 del 18 ottobre 2012, passata in giudicato;

- considerato altresì, sul piano della comparazione tra gli opposti interessi in gioco, che l'interesse pubblico, consistente nella speciale esigenza di proteggere l'*habitat* di una specie protetta, come l'orso bruno marsicano, in zone limitrofe al Parco Nazionale di Abruzzo, deve ritenersi senza dubbio prevalente sulla pretesa regionale di garantire più spazi e più occasioni di prelievo alla comunità di cacciatori nell'esercizio dell'attività venatoria, come si è già rilevato nel decreto presidenziale n. 5564 del 22 novembre 2018;

- ritenuto, pertanto, di dover sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato in prime cure, in riforma dell'ordinanza qui appellata, con il conseguente obbligo, in capo alla Regione Lazio, di riesaminare la situazione emendando la sua azione dai vizi procedurali e sostanziali sopra individuati al fine di adottare le misure più adeguate a tutela dell'orso bruno marsicano nelle aree critiche "Monti del Cicolano", "Monti Ernici", "Area adiacente al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise" e nelle zone speciali di conservazione (ZSC) con presenza dell'orso bruno marsicano;

- considerato, infine, che le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza della Regione Lazio nei confronti degli odierni appellanti, mentre possono essere compensate interamente tra tali parti e tutti gli interventori;

---

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello cautelare (Ricorso numero: 9386/2018) e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado e sospende gli effetti del decreto del Presidente della Regione Lazio del 27 settembre 2018, n. T00220.

Condanna la Regione Lazio a corrispondere in favore delle ricorrenti le spese del doppio grado del giudizio cautelare, che liquida nell'importo di € 4.000,00, oltre gli accessori come per legge.

Compensa tra tutte le altre parti le spese del doppio grado del giudizio cautelare.

Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, per la sollecita fissazione dell'udienza per l'esame del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla pubblica amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2018, con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Massimiliano Nocelli, Consigliere, Estensore

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Massimiliano Nocelli**

**IL PRESIDENTE**  
**Franco Frattini**

---

IL SEGRETARIO

---